



Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A CHIESE ED ALTRI EDIFICI
PER SERVIZI RELIGIOZI E CENTRI
CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE
CULTURALI E SANITARIE**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale nr. 40 del 22/12/2015

Prot. nr. 3/2016

Pubblicato all'albo pretorio dal 22/01/2016 al 06/02/2016

SOMMARIO

Articolo 1: Oggetto

Articolo 2: Previsione e determinazione delle somme disponibili

Articolo 3: Definizione delle opere e dei soggetti destinatari

Articolo 4: Tipologia degli interventi edilizi ammessi a contributo

Articolo 5: Avviso per l'ammissione ai contributi

Articolo 6: Presentazione delle domande ed assegnazione del contributo

Articolo 7: Erogazione del contributo

Articolo 8: Mancata presentazione di programmi d'intervento

Articolo 9: Mancata esecuzione dei lavori

Articolo 10: Norma finale

Articolo 11: Entrata in vigore

Specifiche per la presentazione delle domande

Articolo 1: Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure di attribuzione e le modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione di opere relative a Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie ai sensi dell’art. 184 comma 4 e 5 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale vigente:

Articolo 2: Previsione e determinazione delle somme disponibili

Con il Bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario l’Amministrazione Comunale potrà istituire apposito stanziamento a tale titolo, in relazione alla previsione di introiti di contributi di oneri di urbanizzazione secondaria.

Nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella A/5 allegata alla L.R. 1/2005 (vedi rimando art. 250 della L.R. 65/2014 – disposizioni transitorie per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione) e dello stanziamento sopra citato, vengono determinati gli importi che possono essere destinati rispettivamente alla realizzazione delle opere relative a “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”. (Detta Tabella A/5 prevede il 9% alle Chiese e l’8% ai centri civici quale incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria).

Articolo 3: Definizione delle opere e dei soggetti destinatari

Per “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” sono da intendersi esclusivamente gli immobili destinati al culto e le loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l’esercizio del ministero pastorale, nonché i locali destinati ad attività educative, culturali, sociali, sociali e ricreative annessi agli edifici destinati al culto e/o situati nelle adiacenze di questi, nonché i locali ancora da realizzare, ma previsti specificatamente dagli strumenti urbanistici comunali vigenti:

Sono soggetti realizzatori delle opere di cui al punto che precede e possono beneficiare dei contributi:

- Per la Chiesa cattolica: le autorità ecclesiastiche diocesane competenti;
- Per le altre confessioni religiose: le rappresentanze ufficiali riconosciute dallo Stato.

Per “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”, sono da intendersi oltre agli immobili destinati a tale attività e loro pertinenze, i locali per attività culturali, educative, sociali, ricreative e sportive situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste nonché i locali ancora da realizzare, ma previsti specificatamente dagli strumenti urbanistici comunali vigenti:

Sono soggetti che possono beneficiare di contributi di cui al punto che precede: le persone fisiche, le società semplici, le società di persone, gli enti di diritto pubblico, i soggetti associati (configurati quali enti no profit) che possono documentare almeno tre anni di attività educativa, socio culturale, ricreativa o sanitaria svolta sul territorio comunale.

Articolo 4: Tipologia degli interventi edilizi ammessi a contributo

Le richieste di attribuzione fondi dovranno essere relative ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, per i quali sia stata presentata apposita istanza edilizia, se necessaria, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- Manutenzione ordinaria,
- Manutenzione straordinaria,
- Ristrutturazione, consolidamento e ripristino ,
- Restauro e risanamento conservativo,,
- ampliamento ed adeguamento del patrimonio edilizio esistente;

Ogni singolo intervento potrà essere ammesso a godere del contributo una sola volta salvo i casi in cui sia stato presentato un piano pluriennale di intervento.

In ogni caso ciascun intervento potrà ottenere un contributo nella percentuale massima del 60% (sessanta/cento) della spesa totale sostenuta a prescindere dall'importo complessivo dell'intervento proposto, comprensivo di eventuali spese tecniche di progettazione, direzione lavori, controlli sulla sicurezza che non potranno eccedere il 10% (dieci/cento) delle spese sostenute.

I singoli interventi che abbiano usufruito di altri finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di assegnazione di contributo per la parte di spesa residua non finanziata, precisando che la percentuale dei contributi per ogni singolo intervento non può essere superiore al 60% (sessanta/cento).

A tal proposito dovrà essere sottoscritta dal richiedente e presentata a corredo della domanda, apposita dichiarazione in merito ad altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite con l'indicazione esatta dell'entità, anche i termini di percentuale, e con l'indicazione della parte di spesa non finanziata.

Articolo 5: Avviso per l'ammissione ai contributi

Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione e qualora l'Amministrazione abbia deciso l'istituzione di apposito stanziamento, il Dirigente e/o il responsabile del settore interessato emana specifico avviso per l'assegnazione dei contributi, specificando l'ammontare dello stanziamento previsto quale contributo per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e per i "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie". L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio per 60 (sessanta) giorni e sul sito istituzionale dell'Ente. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, verranno esaminate le istanze pervenute verificando la compatibilità delle medesime con le finalità previste dal presente regolamento.

Articolo 6: Presentazione delle domande ed assegnazione del contributo

I soggetti interessati dovranno presentare al Comune le domande con il programma di interventi corredato dalla documentazione prevista nelle specifiche in calce al presente Regolamento.

Il Comune, esaminate le domande pervenute, approverà con delibera della Giunta Municipale l'elenco delle opere ammesse a contributo.

Il Responsabile del Servizio provvederà immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dall'esecutività della delibera, ad impegnare le relative somme con apposita determinazione.

In caso di presentazione di più istanze, la Giunta Municipale approverà l'attribuzione del contributo secondo la seguente priorità;

- Urgenza dell'intervento sia per pubblica incolumità, che per la salvaguardia del bene da ristrutturare;
- Interventi sulle coperture e le strutture portanti per adeguamento sismico o per garantire la conservazione dell'immobile;
- Messa a norma degli impianti tecnologici dei fabbricati;
- Opere finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche;
- Interventi finalizzati al risparmio energetico;

Saranno comunque ammessi a contributo solo gli interventi ubicati nel territorio di questo Comune e sarà fissato nella delibera il termine massimo per l'esecuzione degli stessi.

Articolo 7: Erogazione del contributo

L'effettiva erogazione del contributo, nella misura massima del 60% della spesa sostenuta, sarà disposta con determina di liquidazione del Responsabile del Servizio, dietro presentazione di idonei documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento delle opere, accompagnati da una relazione a firma di tecnico abilitato che comprovi l'effettiva esecuzione dei lavori ammessi a finanziamento.

Il contributo potrà essere revocato nel caso di:

- Esecuzione di interventi difforni rispetto a quelli a cui era destinato il contributo;
- Esecuzione lavori in assenza di autorizzazioni.

Articolo 8 : Mancata presentazione di programmi d'intervento

Nel caso in cui non siano pervenute domande di contributo, le somme non attribuite rientrano nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

Articolo 9: Mancata esecuzione dei lavori

Qualora le opere finanziate non siano iniziate o terminate nei termini indicati nella delibera di cui all'art. 6 senza che vi siano adeguati e documentati motivi dei ritardi, il finanziamento sarà revocato e le somme non attribuite rientreranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

Articolo 10: Norma finale

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 346 del 23/10/99.

Articolo 11: Entrata in vigore

Il presente regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Specifiche per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere corredate da:

- a) Relazione tecnica esplicativa dell'intervento che illustri le finalità e gli usi dell'immobile e che attesti l'eventuale urgenza dell'intervento ed il valore culturale, storico, ambientale e sociale del bene interessato.
- b) Dichiarazione attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà (autocertificazione);
- c) Computo metrico estimativo dei lavori ed importo complessivo della spesa;
- d) Termini di inizio e fine lavori effettuati e/o previsti;
- e) Estremi del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento.

Tutta la documentazione dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, la documentazione tecnica dovrà essere redatta e firmata da un tecnico abilitato.